

Comune di Calcinaia



Regolamento

Tassa Rifiuti

Puntuale

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

| | |
|---|---|
| Art. 1 - Oggetto del Regolamento..... | 3 |
| Art. 2 - Istituzione della tassa sui rifiuti..... | 3 |
| Art. 3 - Presupposti ed esclusioni dalla tassa..... | 3 |
| Art. 3 bis – Esclusioni della tassa..... | 4 |
| Art. 4 - Determinazione della TARI..... | 5 |
| Art. 5 - Modalità di computo delle superfici..... | 5 |

CAPO II - UTENZE DOMESTICHE

| | |
|--|---|
| Art. 6 - Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile..... | 7 |
|--|---|

CAPO III - UTENZE NON DOMESTICHE

| | |
|--|---|
| Art. 7 - Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile..... | 8 |
|--|---|

CAPO IV - MODALITA' GESTIONALI

| | |
|--|----|
| Art. 8 - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente..... | 9 |
| Art. 9 - Dichiarazione di inizio del possesso, dell'occupazione o detenzione..... | 9 |
| Art. 9 bis - Dichiarazione di variazione del possesso, dell'occupazione o detenzione..... | 11 |
| Art. 9 ter - Dichiarazione di cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione..... | 12 |
| Art. 10 - Tassa giornaliera per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati..... | 13 |

CAPO V - RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI – ESENZIONI

| | |
|--|----|
| Art. 11 - Riduzioni tariffarie..... | 13 |
| Art. 12 - Agevolazioni, contributi, esenzioni sulla tariffa..... | 15 |

CAPO VI –RISCOSSIONE – ACCERTAMENTI – SANZIONI

| | |
|---|----|
| Art. 13 – Riscossione..... | 17 |
| Art. 14 - Funzionario responsabile..... | 18 |
| Art. 15 – Controlli..... | 18 |
| Art. 16 – Accertamenti..... | 19 |
| Art. 17 – Contenzioso..... | 19 |
| Art. 18 - Sanzioni e interessi..... | 20 |
| Art. 19 - Riscossione coattiva..... | 20 |
| Art. 20 – Rimborsi..... | 21 |

CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

| | |
|----------------------------------|----|
| Art. 21 - Norme finali..... | 21 |
| Art. 22 - Entrata in vigore..... | 21 |
| ALLEGATO 1..... | 22 |
| ALLEGATO 2..... | 24 |

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Oggetto del Regolamento

- 1.** Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446.
- 2.** Disciplina l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti prevista dal comma 639 della legge del 27.12.2013 n. 147, in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione, nonché le connesse misure in caso di inadempienza.

Art. 2 - Istituzione della tassa sui rifiuti

- 1.** A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita in tutto il territorio comunale la tassa sui rifiuti (TARI), a copertura integrale dei costi relativi al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, al recupero e allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni.
- 2.** La gestione dei rifiuti, attività "di pubblico interesse", comprende la raccolta, il trasporto, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, nonché lo spazzamento stradale.
- 3.** Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto con le modalità di cui al contratto di servizio stipulato con il gestore.

Art. 3 - Presupposti della tassa

- 1.** Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
- 2.** La tassa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati.
- 3.** In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- 4.** In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
- 5.** Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
- 6.** La tassa è corrisposta in base a tariffa fissa commisurata ad anno solare e tariffa variabile in base al numero di svuotamenti del contenitore di rifiuto indifferenziato attribuito all'utenza, salvo applicazione del numeri di svuotamenti minimi di cui all'art. 6 e 7 del presente regolamento, cui corrisponde un'autonoma obbligazione

tributaria, ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui al comma 2.

Art. 3 bis – Esclusioni dalla tassa

- 1.** Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
- 2.** Sono escluse dalla tassazione le superfici:
 - destinate al solo esercizio di attività sportiva, fermo restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - destinate esclusivamente e permanentemente a luogo di culto;
 - destinate a istituzioni scolastiche statali per le quali si applica l'art. 33-bis del D. L. 31.12.2007 n. 248 come convertito con L. 28.2.2008 n. 31;
 - ove si esercitano le funzioni e servizi propri dell'amministrazione comunale;
 - i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - le aree adibite esclusivamente al transito o alla sosta gratuita dei veicoli, ad eccezione di quelle a servizio dei distributori di carburanti di cui all'art. 5 comma 2 lettera b/bis;
 - le unità immobiliari in ristrutturazione (per lavori di manutenzione straordinaria) o dichiarate inagibili (con perizia di un tecnico o dalle autorità preposte) o non allacciate ai servizi a rete (acqua, luce e gas). In tal caso il contribuente con apposita istanza, dalla quale risulti la possibilità di contattarlo per le vie brevi, deve dare comunicazione di ciò al Comune. L'Ente, tramite i suoi uffici, può effettuare il sopralluogo per verificare la sussistenza delle condizioni di fatto dichiarate dal contribuente. La non assoggettabilità a tassazione decorre dal mese successivo a quello di ricezione dell'istanza da parte dell'Ente. Il contribuente è obbligato a comunicare il superamento della condizione di fatto, entro i termini e con le modalità di cui all'art. 9 del presente regolamento (dichiarazione di inizio). Nel caso in cui la ristrutturazione o l'inagibilità o la mancanza di allacci ai servizi a rete riguardi l'unità immobiliare ove il contribuente ha fissato la residenza anagrafica, questi è obbligato a dichiarare ove è domiciliato e a pagare il tributo per i rifiuti per l'unità immobiliare oggetto di domicilio.
- 3.** Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si producono nelle aree produttive e nei magazzini dei prodotti finiti e delle merci che sono in contiguità con le aree di produzione di rifiuti speciali, con esclusione delle aree adibite ad ufficio, sala riunioni, mensa, spaccio, oppure in uso ai lavoratori o aperte al pubblico nonché dei locali destinati alla vendita ove sono anche stoccati i beni. L'utente con apposita istanza indica le aree o i locali nei quali produce rifiuti speciali non assimilabili e allega i relativi formulari. L'Ente, tramite i suoi uffici, può effettuare il sopralluogo per verificare quanto dichiarato e in caso di esito positivo la non assoggettabilità a tassazione delle aree o dei locali decorre dal mese successivo a quello di presentazione dell'istanza. In caso di omessa o insufficiente produzione della documentazione o di verifica della produzione di rifiuti speciali assimilati, l'ufficio tributi assoggetta a tassazione le aree o i locali.

Art. 4 - Determinazione della TARI

- 1.** La tariffa è suddivisa in quota fissa e quota variabile e articolata in utenze domestiche e non domestiche. I parametri di riferimento per la quota fissa sono calcolati sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158, mentre per la parte variabile si applicano i criteri di cui ai successivi artt. 6 e 7 del presente Regolamento.
- 2.** La quota della tassa destinata a coprire i costi del servizio di gestione dei rifiuti è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tassa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
- 3.** Sulla base delle indicazioni fornite dal gestore, verrà redatto il piano finanziario che include anche il conguaglio relativo all'esercizio precedente quale differenza tra quanto bollettato ai contribuenti e quanto fatturato dal gestore all'amministrazione comunale per l'intero svolgimento del servizio.
Il consiglio comunale, o altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, approva il piano finanziario.
- 4.** Il consiglio comunale delibera la quota fissa e la quota variabile della tassa in conformità del piano finanziario a valere per l'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata ed in vigore.

Art. 5 - Modalità di computo delle superfici

- 1.** Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie di commisurazione della tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
- 2.** Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione della tassa è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a propria cura e spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La superficie calpestabile è misurata come segue:
 - a)** la superficie dei locali assoggettabile a tassa è misurata al netto dei muri, pilastri, ed escludendo i balconi e le terrazze;
 - b)** la superficie delle aree esterne assoggettabile a tassa delle utenze non domestiche è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica;

b-bis) Per gli impianti di distribuzione dei carburanti è determinata la superficie convenzionale di mq. 20 per ciascuna pompa di erogazione;

c) nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato;

d) per i locali o le aree ove si svolgono attività produttive, commerciali o di servizi, e nei quali si producono anche rifiuti speciali non assimilati o pericolosi, al cui smaltimento il produttore provvede direttamente, e per i quali sia difficoltoso individuare con precisione quelli ove si producano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati o pericolosi, si presume che la superficie, ai fini dell'applicazione della quota fissa sia determinata in modo forfettario.

La misura della superficie per ciascuna delle sottoelencate attività è definita in misura percentuale rispetto alla superficie calpestabile:

40% per le officine meccaniche, riparazione auto, moto, cicli, macchine agricole, elettrauto;

40% per macellerie, pescherie;

40% per le officine di carpenteria metallica e prefabbricati in genere;

80% per le tipografie;

30% per le autocarrozzerie;

60% per la produzione di ceramiche;

80% per la decorazione e la molatura;

60 % per le falegnamerie;

90% per i laboratori di analisi, di odontotecnico e di veterinario;

20% per i gommisti;

40 % per i calzaturifici;

60% per la galvanotecnica e le verniciature;

80% per le lavanderie ed i laboratori fotografici;

20% per l'artigianato o l'industria chimica;

80% per l'artigianato o l'industria tessile;

60% per gli ospedali, le case di cura e di riposo;

40% per le cantine e frantoi;

25% per il florovivaismo;

70% per le altre attività.

L'utente deve produrre al Comune idonea documentazione comprovante lo smaltimento a termini di legge dei rifiuti speciali non assimilati o pericolosi.

La documentazione deve essere prodotta all'atto della dichiarazione di cui all'art. 9, oppure all'atto della richiesta di applicazione del presente articolo, e comunque dietro richiesta per iscritto al Comune. La tassa è applicata a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della richiesta.

- 3.** Ai fini della dichiarazione per la TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tariffa di igiene ambientale di cui all'art. 49 del D. Lgs. 5.2.1997 n. 49 o di cui all'art. 238 del D. Lgs. 3.4.2006 n. 152 o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'art. 14 del D.L. 6.12.2011 n. 201 convertito con L. 22.12.2011 n.214.

CAPO II - UTENZE DOMESTICHE

Art. 6 - Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile

- 1.** Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.
- 2.** Per le utenze domestiche la tassa è applicata a carico dell'intestatario maggiorene del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o, negli altri casi, a carico del maggiorene che ha comunque a disposizione i locali.
- 3.** Per i nuclei familiari residenti nel comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici.
- 4.** Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari, la tassa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà e che sono tenuti a denunciare all'Ufficio Tributi lo stato di fatto di convivenza di più nuclei familiari, ed in base al numero dei conferimento del rifiuto indifferenziato, tenendo conto anche dell'applicazione dei minimi di cui all'art. 5 e 7 del presente regolamento.
- 5.** Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari non residenti, è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche occupate da residenti, considerando il numero di occupanti dichiarati dall'utente nella dichiarazione di cui all'art. 9. In mancanza del numero di occupanti dichiarato dall'utente si assume il nucleo di uno, salva la possibilità del soggetto gestore di accertare il diverso numero di occupanti.
- 6.** Ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, la quota fissa della tariffa dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente K_a , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (**ALLEGATO 1**).
- 7.** In caso di mancato ritiro o restituzione di qualsiasi contenitore, ciascuna utenza domestica è comunque tenuta a corrispondere la quota fissa.
- 8.** La quota variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche è rapportata alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, secondo le modalità di cui all'allegato 1 del presente regolamento.
- 9.** Ciascuna utenza domestica, a copertura dei costi del servizio, è comunque tenuta a corrispondere la quota variabile in ragione almeno del numero minimo di svuotanti del contenitore di rifiuto non recuperabile consegnato, secondo la seguente formula :

$$R_{\text{min dom}i} = v_i \cdot (n+1)$$

R_{min dom}i : ritiri minimi per utenza domestica per quadrimestre

v_i: contenitore di rifiuto non recuperabile di volume "v" consegnato all'utenza domestica "i"

n: numero componenti nucleo familiare di cui all'allegato 1

10. In caso di mancato ritiro o restituzione del contenitore del rifiuto non recuperabile, il numero minimo di svuotamenti è quello di cui al comma 9.

11. In caso di perdita o danno irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuto indifferenziato conferito al servizio pubblico, questa sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo immediatamente precedente.

12. Qualora il contenitore risulti pieno con coperchio aperto o con sacchi disposti al di sopra o a fianco dello stesso (anche con coperchio chiuso), questi non saranno ritirati dall'operatore, il quale provvederà ad apporvi l'adesivo di non conformità.

CAPO III - UTENZE NON DOMESTICHE

Art. 7 - Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile

- 1.** Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base dell'Allegato 2 del presente regolamento.
- 2.** Ai fini dell'applicazione della tassa ciascun locale o area delle utenze non domestiche è classificato in relazione alla sua destinazione d'uso tenuto conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.
- 3.** La quota fissa della tassa dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione K_c stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (**ALLEGATO 2**).
- 4.** In caso di mancato ritiro o restituzione di qualsiasi contenitore, ciascuna utenza non domestica è comunque tenuta a corrispondere la quota fissa.
- 5.** La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche è rapportata alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, secondo le modalità di cui all'allegato 2 del presente regolamento.
In caso di inizio o variazione di attività da parte dell'utenza non domestica, i contenitori necessari per il conferimento del rifiuto indifferenziato da parte delle utenze non domestiche, saranno dimensionati con sopralluogo degli uffici comunali.

Per le utenze non domestiche che svolgono attività di tipo artigianale, commerciale o industriale, sarà comunque rispettata la seguente tabella di dimensionamento minimo:

- superficie da 0 a 250 mq: contenitore con capacità lt. 120;
- superficie da 251 a 500 mq: contenitore con capacità lt. 240;
- superficie da 501 a 1000 mq: contenitore con capacità lt. 360;
- superficie oltre 1000 mq: contenitore con capacità lt. 1000;
- **superficie fino a 100 mq relativa ad attività di tipo direzionale: contenitore con capacità lt. 25;**
- **superficie fino a 100 mq relativa ad attività di tipo commerciale, dove non avvenga trasformazione o lavorazione di materie prime o semilavorati: contenitore con capacità lt. 25;**

intendendo come superficie, la superficie totale tassabile per la quota fissa, anche se divisa in più categorie.

6. Ciascuna utenza non domestica, a copertura dei costi del servizio, è comunque tenuta a corrispondere la quota variabile in ragione almeno del numero minimo di svuotamenti dei contenitori di rifiuto indifferenziato secondo la seguente formula:

$$R_{\min \text{ ndom}i} = \sum S(v)_i \cdot 3$$

$R_{\min i}$: ritiri minimi per utenza non domestica "i" per quadrimestre

$S(v)_i$: numero complessivo di contenitori di rifiuto non recuperabile di volume "v" consegnato/assegnato all'utenza non domestica i

7. In caso di mancato ritiro o restituzione del contenitore del rifiuto non recuperabile il numero minimo di svuotamenti è quello previsto dal precedente comma 6.
8. In caso di perdita o danno irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico, questa sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo immediatamente precedente.
9. Qualora il contenitore risulti pieno con coperchio aperto o con sacchi disposti al di sopra o a fianco dello stesso (anche con coperchio chiuso), questi non saranno ritirati dall'operatore, il quale provvederà ad apporvi l'adesivo di non conformità.

CAPO IV - MODALITA' GESTIONALI

Art. 8 - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

1. Sulla tassa sui rifiuti (TARI), si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale è calcolato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della TARI, ed è riscosso con le stesse modalità dallo stesso soggetto che riscuote la tassa sui rifiuti (TARI).
3. Il comune riversa all'amministrazione provinciale il tributo provinciale di cui al comma 1 secondo la periodicità e con le modalità concordate tra le parti, al netto dell'aggio previsto dall'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992.

Art. 9 - Dichiarazione di inizio del possesso, dell'occupazione o detenzione

1. I soggetti passivi del tributo, di cui all'art. 3, prima dell'inizio della conduzione dei locali o delle aree scoperte soggette a TARI siti nel territorio del Comune, anche se esenti, sono tenuti a richiedere l'attivazione del servizio, attraverso idonea dichiarazione di inizio, possesso o detenzione.
2. La dichiarazione di inizio occupazione di cui al comma 1, dovrà essere comunque presentata al Comune entro e non oltre il trentesimo giorno dall'inizio del possesso, occupazione o detenzione dei locali o aree assoggettabili alla tassa.
3. Con la dichiarazione di inizio l'utente domestico deve presentarsi, personalmente o tramite persona delegata, allo sportello munito di documento di identità per ritirare il mastello del rifiuto non recuperabile e firmare la ricevuta che viene prodotta e che costituisce associazione univoca tra intestatario- contenitore con tag- immobile identificato dal dato catastale; parimenti con la dichiarazione di inizio l'utente non domestico deve richiedere allo sportello, la fornitura dei contenitori che, entro un tempo tecnico, saranno consegnati, associati al tag con raccolta della firma, e conseguente produzione di ricevuta che verrà trasmessa dal Comune a mezzo di posta certificata e che costituisce associazione univoca tra intestatario- contenitore con tag, immobile identificato dal dato catastale.
4. Laddove la dichiarazione di inizio non si perfezioni con il ritiro del contenitore del rifiuto non recuperabile, il Comune provvederà a notificare all'utente l'associazione d'ufficio di un contenitore del rifiuto non recuperabile di 25 lt. per l'utenza domestica, e di un contenitore dimensionato secondo quanto previsto per il dimensionamento minimo all'art. 7 comma 5, per l'utenza non domestica.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centro commerciale integrato è l'amministratore, o comunque il soggetto che gestisce i servizi comuni, ad ottemperare all'obbligo di dichiarazione, e lo stesso è responsabile del versamento della tassa, ferma rimanendo la responsabilità solidale dei multiproprietari e dei possessori o detentori dei locali che costituiscono il centro commerciale integrato.
6. La dichiarazione per le utenze domestiche deve contenere:
 - a) le generalità dell'utente e la sua residenza;
 - b) il codice fiscale;
 - c) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
 - d) l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: indirizzo incluso il

- numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
- e) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ...);
- f) gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate (foglio, particella, tipo particella, subalterno), nonché le relative superfici calpestabili;
- g) il numero degli occupanti l'immobile nel caso in cui in esso non vi siano soggetti che vi hanno fissato la residenza, oppure le generalità dei componenti i nuclei familiari nel caso in cui due o più nuclei familiari vi abbiano fissato la residenza. Il gestore, acquisite dall'ufficio anagrafe del comune le variazioni dei nuclei familiari, provvede ad aggiornare il numero dei componenti nella banca dati per la determinazione della tariffa;
- h) la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree e le generalità e la residenza, oppure la denominazione sociale o la ragione sociale e la sede, del soggetto dal quale è stato ricevuto l'immobile;
- i) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.

7. La dichiarazione per le utenze non domestiche deve contenere:

- a. la ragione sociale, la sede o il domicilio fiscale, e le generalità complete di una delle persone che hanno la rappresentanza;
- b. il codice fiscale e la partita IVA;
- c. l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- d. l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: indirizzo incluso il numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
- e. il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ...);
- f. gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate (foglio, particella, tipo particella, subalterno), nonché le relative superfici calpestabili specificando per ciascuna di esse l'attività che vi è svolta;
- g. il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
- h. la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree e le generalità e la residenza, oppure la denominazione sociale o la ragione sociale e la sede, del soggetto dal quale è stato ricevuto l'immobile;
- i. la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.

8. La decorrenza della tassa per inizio occupazione ha effetto dal giorno in cui ha inizio la conduzione.

9. La dichiarazione di cui al comma 1 è redatta sugli apposti modelli, ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati, ad eccezione di agevolazioni ed esenzioni.

10. I soggetti di cui al comma 1 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della tariffa di igiene ambientale (TIA) o del tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES) sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione.

11. L'obbligo di dichiarazione si applica anche ai soggetti per i quali possano trovare applicazione norme di esenzione, agevolazione o riduzione della tassa.

Art. 9 bis - Dichiarazione di variazione del possesso, dell'occupazione o detenzione

1. I soggetti passivi del tributo di cui all'art. 3, al variare degli elementi di imposizione soggettivi ed oggettivi, che afferiscono all'intestazione dell'utenza ovvero il calcolo della tassa, devono presentare denuncia di variazione su apposito modello predisposto dall'Ufficio Tributi, entro e non oltre il trentesimo giorno dal verificarsi dell'evento.
2. Per le sole utenze domestiche residenti, la variazione del numero dei componenti del nucleo familiare sarà applicata sulla base delle risultanze anagrafiche, senza obbligo di denuncia.
3. Le variazioni alle condizioni della tariffa hanno effetto dal primo giorno successivo al loro verificarsi.
4. Nel caso in cui la tardiva denuncia sia relativa ad elementi che comportino una diminuzione della tariffa dovuta, la variazione ha efficacia dal giorno in cui viene comunicata.
5. La variazione del volume e/o numero contenitori consegnati all'utenza ha effetto, per il calcolo della TARI dovuta, dal giorno della consegna del relativo contenitore.
6. L'obbligo di dichiarazione si applica anche ai soggetti per i quali possano trovare applicazione norme di esenzione, agevolazione o riduzione della tassa.

Art. 9 ter - Dichiarazione di cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione

1. La cessazione dell'uso dei locali ed aree deve essere denunciata dai soggetti passivi di cui all'art. 3, al Comune, su apposito modello da questo predisposto, appena intervenuta.
2. La cessazione di cui al comma 1 ha effetto dal giorno successivo a quello della restituzione o del ritiro dei contenitori consegnati. La tassa rimane dovuta fino alla riconsegna dei contenitori allo sportello, ovvero, in ragione della dimensione degli stessi per l'utente non domestico, fino al ritiro da parte del gestore del servizio smaltimento rifiuti.
3. Per le utenze domestiche, in caso di emigrazione, decesso o irreperibilità del soggetto passivo che ha richiesto l'attivazione del servizio, in presenza di prosecuzione dello stesso servizio, qualora non diversamente richiesto, il ~~Gestore~~ l'ufficio tributi provvederà a notificare al nuovo intestatario del foglio di famiglia anagrafico il subentro d'ufficio nell'intestazione della posizione TARI, con conseguente associazione del contenitore taggato.
4. Per le utenze domestiche, in caso di decesso o irreperibilità o emigrazione del soggetto passivo unico occupante (famiglia anagraficamente estinta) non proprietario dei locali, l'ufficio tributi provvederà d'ufficio alla chiusura dell'utenza. La data di chiusura dell'utenza sarà rispettivamente:
 - la data del decesso;
 - il 31 dicembre dell'anno antecedente la data di irreperibilità.L'Ufficio Tributi del Comune provvederà ad inviare lettera di invito all'attivazione del servizio ai proprietari rientrati in possesso dei locali.

5. Per le utenze domestiche, in caso di decesso del soggetto passivo unico occupante (famiglia anagraficamente estinta) proprietario dei locali, l'Ufficio Tributi del Comune, provvederà ad inviare lettera di invito all'attivazione del servizio agli eredi, in modo da poter procedere ad una nuova intestazione dell'utenza, o, qualora ne ricorrano i presupposti, alla chiusura della stessa.
6. In caso di emigrazione dell'intero nucleo familiare di un'utenza domestica, qualora non venga presentata dichiarazione di cessazione di cui al comma 1, si applicherà il disposto di cui all'art. 6 commi 7 e 9.
7. In caso di cessazione dell'attività e/o occupazione dei locali da parte di utenza non domestica, qualora non venga presentata dichiarazione di cessazione di cui al comma 1, si applicherà il disposto di cui all'art. 7 commi 4 e 6.
8. L'obbligo di dichiarazione si applica anche ai soggetti per i quali possano trovare applicazione norme di esenzione, agevolazione o riduzione della tassa.

Art. 10 - Tassa giornaliera per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati.

1. E' istituita la tassa giornaliera per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati dovuta, in base a tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae, anche in modo discontinuo, per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La TARI giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione.
4. La quota variabile è determinata in base alla TARI annuale, rapportata a giorno, attribuita alle categorie previste dall'allegato 2 del presente Regolamento; qualora nell'allegato manchi una corrispondente voce d'uso, si applica la TARI della categoria recanti voci di uso assimilabile per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento della tassa, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa o canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

CAPO V - RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI – ESENZIONI

Art.11 - Riduzioni tariffarie

1. Per le utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica mediante composter, cumulo o altro su superficie non pavimentata di pertinenza dei locali o delle aree per i quali pagano la tassa, è prevista la riduzione della quota variabile della tariffa nella misura del 10%.

La richiesta di praticare il compostaggio deve essere presentata dall'utente al Comune. La riduzione decorre dal mese successivo a quello in cui è stato consegnato il bio-composter. La verifica della pratica del compostaggio da parte dell'utente è effettuata nel corso degli anni dal gestore del servizio smaltimento rifiuti.

2. L'utenza domestica che intende conferire al centro di raccolta deve esibire il codice anagrafico oppure il codice fiscale attraverso il quale risalire al codice anagrafico. L'utenza domestica che conferisce al centro di raccolta riceve una ricevuta indicante il codice anagrafico dell'utente per conto del quale conferisce, qualora lo stesso risulti nella banca data degli utenti, il giorno del conferimento, il tipo di rifiuti che conferisce contraddistinto con codice CER, ed il peso di ciascuna tipologia di rifiuto. All'utenza domestica che conferisce al centro di raccolta a propria cura i rifiuti urbani, come di seguito identificati, è riconosciuta la riduzione in valore nel limite massimo di conferimento pro-capite come di seguito elencato per ciascun tipo di rifiuto:

| Rifiuto | CER | Peso a persona in Kg a quadrimestre | Sconto/ kg |
|--|------------|--|-------------------|
| Rifiuti ingombranti + RAEE | 20 03 07 | 13,50 | 0,19 |
| | 20 01 23* | 10,00 | |
| | 20 01 35* | 3,50 | |
| | 20 01 36 | 7,00 | |
| Oli e grassi commestibili | 20 01 25 | 3,00 | 0,25 |
| Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione | 13 02 08* | 2,00 | 0,20 |
| Metallo | 20 01 40 | 8,50 | 0,18 |
| Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 | 20 01 38 | 7,00 | 0,15 |
| Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33 | 20 01 34 | 0,5 | 0,33 |
| Batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02, 16 06 03 | 20 01 33* | 2,50 | 0,10 |
| Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31 | 20 01 32 | 0,25 | 0,67 |
| Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose | 20 01 27* | 0,50 | 0,33 |
| Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 | 17 09 04 | 17,00 | 0,07 |
| Pneumatici fuori uso | 16 01 03 | 3,50 | 0,20 |
| Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze | 15 01 10* | 0,5 | 0,17 |
| | 15 01 11* | 0,5 | |
| Rifiuti Biodegradabili | 20 02 01 | 10,00 | 0,17 |
| Gas in contenitori a pressione | 16 05 04* | 0,5 | 0,17 |
| | 16 05 05 | 0,5 | |

| | | | |
|--|----------|-----|------|
| Toner per stampanti esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17 | 08 03 18 | 0,5 | 0,33 |
| Abbigliamento | 20 01 10 | 2,0 | 0,07 |

3. La riduzione è applicata sui conferimenti effettuati per il periodo gennaio - aprile e maggio-agosto e settembre-dicembre; è liquidata in occasione della prima bolletta successiva al periodo di riferimento nel quale è avvenuto il conferimento. Il calcolo del quantitativo massimo è relativo al periodo quadrimestrale di bollettazione ed è effettuato sulla base del numero dei componenti il nucleo familiare risultanti.
4. La tassa è dovuta per intero in caso di interruzione del servizio per imprevisti o imprevedibili impedimenti organizzativi, per causa di forza maggiore oppure per motivi sindacali a condizione che l'interruzione non abbia una durata continuativa superiore a tre giorni.
5. Le riduzioni della tariffa previste al presente articolo e le agevolazioni previste in base al successivo articolo 12 sono cumulabili: l'ammontare delle stesse non può comunque superare il 90% della TARI totale.
6. **La TARI dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta, in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa abilitata che abbia effettuato l'attività di riciclaggio. Per "riciclaggio" si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera u), del D. Lgs. 3/4/2006 n. 152 "qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento".**
La riduzione, da applicarsi esclusivamente alla quota variabile del tributo, è stabilita in misura non superiore al 30% della TARIP variabile dovuta dall'utenza, secondo la categoria di applicazione del tributo e proporzionalmente al quantitativo di rifiuto riciclato, debitamente documentato dal contribuente, come determinata calcolando il quantitativo globale presunto di rifiuti prodotti utilizzando il kd della corrispondente categoria.
La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello per cui si richiede l'agevolazione, allegando il modello unico di denuncia (M.U.D.) per l'anno di riferimento, nonché il contratto stipulato con la società che effettua il recupero ed i formulari di identificazione dei rifiuti.
La riduzione, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o il conguaglio con la successiva bolletta.

Art. 12 - Agevolazioni, contributi, esenzioni sulla tariffa

1. E' prevista l'agevolazione pari al 50% della tariffa totale per le famiglie che comprendono nel proprio nucleo familiare soggetti affetti da **gravi** handicap certificati dall'autorità competente, ai sensi dell'art. 4 della legge L. n. 104/1992.

2. E' prevista l'agevolazione della tariffa totale per le abitazioni occupate da famiglie a condizione che i componenti siano ultrasessantacinquenni, nella seguente misura:
 - a) **agevolazione pari al 35%** della tariffa in presenza di un valore ISEE non superiore ad € 20.000,00;
 - b) **agevolazione pari al 50%** della tariffa in presenza di un valore ISEE non superiore ad € 15.000,00;
 - c) **agevolazione pari al 65%** della tariffa in presenza di un valore ISEE non superiore ad € 10.000,00.

3. E' prevista l'agevolazione della tariffa totale ai nuclei familiari come individuati ai fini ISEE:
 - a) **agevolazione pari al 30%** della tariffa totale per i nuclei familiari con valore ISEE fino ad € 12.000,00;
 - b) **agevolazione del 50%** della tariffa totale per i nuclei familiari con valore ISEE non superiore ad € 9.000,00;
 - c) **agevolazione del 70%** della tariffa totale per i nuclei familiari con valore ISEE non superiore ad € 6.000,00.

4. Ai fini della determinazione dell'agevolazione nel nucleo familiare non vengono computati i collaboratori domestici, le badanti e simili.

5. E' prevista l'agevolazione pari al 50% della tariffa totale a favore di enti ed associazioni senza scopo di lucro che hanno la propria sede nel Comune di Calcinaia limitatamente a quei locali destinati esclusivamente e saltuariamente a riunioni ed assemblee.

6. E' prevista l'agevolazione pari al 50% della tariffa totale relativamente ai locali ed alle aree scoperte utilizzate a solo scopo istituzionale dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) regolarmente iscritte presso l'anagrafe unica istituita presso il Ministero delle Finanze.

7. **E' prevista l'agevolazione pari al 50% della tariffa totale, nei primi tre anni di attività, relativamente ai locali situati nei centri commerciali naturali, come individuati dallo strumento urbanistico vigente, nei quali si insediano nuovi esercizi commerciali**

8. Le istanze di agevolazione, non collegate all'ISEE, hanno effetto dal mese successivo a quello della domanda e hanno valenza anche per gli anni successivi, fino a quando non intervenga una diversa dichiarazione, od un accertamento in rettifica.

9. E' prevista l'agevolazione pari al 20% della tariffa fissa per le famiglie che comprendono nel proprio nucleo familiare uno studente universitario fuori sede, a condizione che presenti contratto di affitto registrato e ricevuta dell'avvenuto pagamento delle tasse universitarie.

10. Le richieste di agevolazione tariffaria di cui ai commi 2 e 3 devono essere accompagnate da dichiarazione ISEE in corso di validità, e debbono essere presentate al Comune annualmente entro il termine del ~~31 dicembre~~ **31 marzo**. L'agevolazione tariffaria è computata a decorrere dal 1 gennaio dell'anno **successivo**

~~a quello di presentazione dell'istanza~~ per cui l'ISEE presentato è in corso di validità.

CAPO VI –RISCOSSIONE – ACCERTAMENTI – SANZIONI

Art. 13 – Riscossione

- 1.** La gestione, l'accertamento e la riscossione, sia spontanea che coattiva, della tassa sono di competenza del Comune di Calcinaia.
- 2.** Il Comune emette l'avviso bonario di liquidazione per ciascun quadrimestre, includendo i conferimenti effettuati nello stesso: dunque il primo avviso sarà emesso per il periodo gennaio- aprile, entro il mese di maggio e con scadenza entro giugno; il secondo avviso sarà emesso per il periodo maggio- agosto, entro il mese di settembre e con scadenza entro ottobre; il terzo avviso sarà emesso per il periodo settembre- dicembre, entro il mese di gennaio e con scadenza entro febbraio.
- 3.** Nel caso in cui l'amministrazione comunale non abbia approvato le tariffe relative all'anno di competenza, la tassa è liquidata sulla base delle tariffe in vigore l'anno precedente, con conseguente conguaglio in caso di approvazione delle tariffe successivamente all'emissione dell'avviso bonario di liquidazione.
- 4.** L'utente deve provvedere al pagamento dell'avviso bonario di liquidazione, salva la facoltà di richiederne la rettifica che, sarà oggetto di conguaglio al momento dell'emissione del successivo avviso.
- 5.** Gli avvisi bonari di liquidazione sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate come corrispondenza ordinaria, e sono corredati dagli strumenti di pagamento offerti dai servizi elettronici in modo da semplificare l'adempimento da parte del contribuente.
- 6.** I termini e le modalità di pagamento devono essere indicati nell'avviso bonario di liquidazione. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso bonario di liquidazione non esime il contribuente dal versare la tassa. Resta a carico del contribuente stesso l'onere di richiedere in tempo utile la liquidazione della tassa.
- 7.** Ai contribuenti non in regola con il pagamento della tassa, è notificato l'avviso di liquidazione del tributo in luogo dell'avviso bonario con spese di notifica a carico del contribuente.
- 8.** L'avviso bonario di liquidazione o l'avviso di liquidazione è determinato sulla base dei dati risultanti (numero di componenti, superfici, numeri conferimenti di rifiuto indifferenziato ecc.) e contiene i conguagli dei periodi precedenti.
- 9.** In caso di omesso o insufficiente pagamento dell'avviso bonario, è notificato al contribuente l'avviso di liquidazione da corrispondere in unica soluzione.
- 10.** Ai sensi dell'art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non si procede all'emissione dell'avviso bonario di liquidazione o all'emissione dell'avviso di liquidazione o all'effettuazione dei rimborsi qualora la somma dovuta dal singolo utente o da riconoscere al singolo utente sia inferiore a 5 euro. La somma di cui sopra s'intende comprensiva di tributo provinciale, eventuali sanzioni ed interessi mentre non comprende le spese amministrative e di notifica.

11. Le disposizioni di cui al comma 10 non si applicano alla tassa giornaliera di cui all'art. 10 del presente Regolamento.

12. Eventuali richieste di rateizzazione devono essere presentate all'amministrazione comunale, complete delle informazioni riguardanti l'origine e l'importo del debito da rateizzare, la quale decide in ragione delle condizioni obiettive del contribuente e dell'apposito regolamento.

Art. 14 - Funzionario responsabile

- 1.** A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 15 – Controlli

- 1.** Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
- 2.** In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
- 3.** Il funzionario responsabile effettua tutte le verifiche ed i controlli relativi alle comunicazioni, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresi:
 - a) l'invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);
 - b) l'invio agli utenti di questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
 - c) l'invito all'amministratore di condominio di cui all'art. 1117 o 117-bis del codice civile o al soggetto responsabile del pagamento a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato con obbligo di restituzione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.
- 4.** Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati, con invito a questi ultimi di restituire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nello stesso termine, l'utente può fornire ulteriori elementi che, se riconosciuti validi, producono l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.

Art. 16 – Accertamenti

1. Il funzionario responsabile procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato, ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 296/2006.
2. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il Comune può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 138/1998.
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, di cui ai commi precedenti, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.
4. Gli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 162, della Legge 296/2006, sottoscritti dal funzionario responsabile per la gestione del tributo, devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e devono contenere gli elementi identificativi:
 - del contribuente;
 - dei locali, delle aree e le loro destinazioni;
 - dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati;
 - della tariffa applicata e relativa deliberazione.
5. Gli avvisi di accertamento devono inoltre contenere:
 - l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - il nominativo del responsabile del procedimento, nel caso sia diverso dal funzionario responsabile;
 - l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - l'indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.
6. Qualora il funzionario responsabile del tributo, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato.
7. Gli avvisi di accertamento sono maggiorati degli interessi legali e delle spese di notifica.

Art. 17 – Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento del tributo, l'avviso di liquidazione ovvero il ruolo coattivo, nonché gli altri atti indicati dall'art. 19 del D. Lgs. 546/92, il contribuente, entro 60, giorni dalla data di notificazione dell'atto stesso, può avvalersi della facoltà di presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.

2. Il ricorso deve ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 18 del D.Lgs. 546/92, pena l'inammissibilità del ricorso stesso, a norma di quanto disposto dal 4° comma dell'art. 18 citato.
3. Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione di cui al D. Lgs. n. 218/1997.

Art. 18 - Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo è emesso, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 472/1997, l'atto di contestazione a carico del contribuente con la relativa applicazione della sanzione di cui all'art. 13 del D. Lgs. 471/1997.
2. In caso di omessa o infedele dichiarazione, mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 698 dell'art. 1 della L. 27.12.2013 n. 147, è emesso, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 472/1997, l'atto di accertamento con la relativa applicazione delle sanzioni previste dai commi da 696 a 699 dell'art. 1 della L. 27.12.2013 n. 147.
3. Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano gli interessi legali di cui all'art. 1284 c.c.

Art. 19 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è svolta dal Comune ai sensi delle disposizioni vigenti, e secondo quanto previsto dalla delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 27/07/2017
2. Le spese di procedura per la riscossione coattiva sono a carico del contribuente nella misura del 5% del carico.

Art. 20 – Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, mediante il modulo predisposto.
2. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali, calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento ovvero, in caso di errore non imputabile all'Ente, dalla richiesta di rimborso.
3. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza dell'importo addebitato rispetto a quanto dovuto, o di importo addebitato riconosciuto non dovuto, il comune provvede ad effettuare il rimborso al contribuente, ai sensi dell'art. 20 del vigente Regolamento per l'accertamento e la Riscossione delle Entrate.

CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 21 - Norme finali

1. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge, del vigente Regolamento delle Entrate, e le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 22 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore a norma di legge ed è applicato a partire dal primo di gennaio dell'anno 2019.

ALLEGATO 1

UTENZE DOMESTICHE

CLASSIFICAZIONE

CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE

- 1 Nucleo familiare con 1 componente
- 2 Nucleo familiare con 2 componenti
- 3 Nucleo familiare con 3 componenti
- 4 Nucleo familiare con 4 componenti
- 5 Nucleo familiare con 5 componenti
- 6 Nucleo familiare con 6 o più componenti

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La formula per il calcolo della **quota fissa** di un'utenza domestica è la seguente:

$$TF_{dom}(n, s) = QUF_{dom} \cdot S \cdot Ka(n)$$

$$QUF_{dom} = \frac{CFT_{dom}}{\sum_n S_{tot}(n) \cdot Ka(n)}$$

TF_{dom}: quota fissa (€) della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S .

QUF_{dom}: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze domestiche e la superficie complessiva riferita alle utenze domestiche, corretta per il coefficiente di adattamento Ka .

Ka (n): coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (n).

CFT_{dom}: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze domestiche.

S tot (n): superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare.

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza domestica è la seguente:

$$\mathbf{TVdom}_i = \mathbf{QUV} \cdot \mathbf{S(v)}_i$$

TVdom_i: quota variabile(€) della tariffa per un'utenza domestica *i*

QUV: quota unitaria (€/litro) determinata dal rapporto tra costi variabili totali attribuiti a tutte le utenze (domestiche e non domestiche) e quantità totale di rifiuto non recuperabile raccolta da tutte le utenze

S(v)_i: numero svuotamenti del contenitore di rifiuto non recuperabile di volume *v* consegnato all'utenza domestica *i*.

$$\mathbf{QUV} = \frac{\mathbf{CVD}}{\mathbf{QTOT}}$$

CVD: totale costi variabili attribuiti a tutte le utenze.

QTOT: quantità totale, espressa in litri, di rifiuto non recuperabile raccolta da tutte le utenze.

ALLEGATO 2

UTENZE NON DOMESTICHE

CLASSIFICAZIONE

CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE

- 1** Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
- 2** Cinematografi e teatri
- 3** Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
- 4** Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi
- 5** Stabilimenti balneari
- 6** Esposizioni, autosaloni
- 7** Alberghi con ristorante
- 8** Alberghi senza ristorante
- 9** Case di cura e di riposo
- 10** Ospedali
- 11** Uffici, agenzie, studi professionali
- 12** Banche ed istituti di credito
- 13** Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
- 14** Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
- 15** Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
- 16** Banchi di mercato beni durevoli
- 17** Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, estetista
- 18** Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti
- 19** Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- 20** Attività industriali con capannoni di produzione
- 21** Attività artigianali di produzione beni specifici
- 22** Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
- 23** Mense, birrerie, amburgherie
- 24** Bar, caffè, pasticcerie
- 25** Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
- 26** Plurilicenze alimentari e/o miste
- 27** Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
- 28** Ipermercati di generi misti
- 29** Banchi di mercato generi alimentari
- 30** Discoteche, night club

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La **quota fissa** della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di

produzione K_c , secondo la seguente espressione:

$$T_{fndom}(ap, S_{ap}) = Q_{UFndom} \cdot S_{ap}(ap) \cdot K_c(ap)$$

$$Q_{UFndom} = \frac{C_{FTndom}}{\sum_{ap} S_{tot}(ap) \cdot K_c(ap)}$$

T_{fndom}: quota fissa (€) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap}

Q_{UFndom}: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze non domestiche ed il totale delle superfici imponibili delle utenze non domestiche, corretto per il coefficiente potenziale di produzione K_c .

C_{FTndom}: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche

S_{ap}: Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

K_c: Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza non domestica è la seguente:

$$T_{Vndom_i} = (Q_{UV} \cdot S(v)_i)$$

T_{Vndom_i}: quota variabile(€) della tariffa per un'utenza non domestica i .

Q_{UV}: quota unitaria (€/litro) determinata dal rapporto tra costi variabili totali attribuiti a tutte le utenze (domestiche e non domestiche) e quantità totale di rifiuto non recuperabile raccolta da tutte le utenze

S(v)_i: numero svuotamenti del contenitore di rifiuto non recuperabile di volume v consegnato all'utenza non domestica i .

$$Q_{UV} = \frac{C_{VD}}{Q_{TOT}}$$

C_{VD}: totale costi variabili attribuiti a tutte le utenze.

Q_{TOT}: quantità totale, espressa in litri, di rifiuto non recuperabile raccolta da tutte le utenze.